



COMUNE DI LIVERI

(Città Metropolitana di Napoli)

N. 15 del 06/06/2022.

Oggetto: **Approvazione bilancio di previsione 2022 – 2024 ed allegati con contestuale approvazione del D.U.P.S. – Documento unico di programmazione semplificato 2022 – 2024.**

L'anno 2022 il giorno 06 (Sei) del mese di Giugno, dalle ore 20.00 con prosiegua, nella sala consiliare della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di legge. Risultano all'appello nominale:

N° d'ord.	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
1	Coppola Raffaele - Sindaco	X	
2	Lanzara Andrea	X	
3	Lanzara Vincenzo		X
4	Nappi Giorgio	X	
5	Venezia Francescantonio	X	
6	Ianniciello Francesco	X	
7	Nappi Saverio Francesco	X	
8	Tarantino Amalia	X	
9	Nappi Fabio	X	
10	Nappi Michele		X
11	Scala Francesco	X	
	TOTALE	9	2

Assume la presidenza della seduta il Dott. Giorgio Nappi, nominato Presidente del Consiglio comunale giusta deliberazione di C.C. n. 20 del 13/06/2019, esecutiva ai sensi di legge. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Raffaele Quindici. Il Presidente del Consiglio comunale, constatata la validità della seduta, essendo presente il quorum richiesto dallo Statuto Comunale, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " **Approvazione bilancio di previsione 2022-2024 ed allegati con contestuale approvazione del D.U.P. S. – Documento unico di programmazione semplificato - 2022 – 2024**" e tutti gli atti allegati, connessi e collegati;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come riportati in calce alla stessa proposta di deliberazione;

VISTA la relazione favorevole del Revisore dei Conti;

RITENUTO di provvedere all'approvazione della proposta di cui sopra;

VISTI:

- Il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

CON voti favorevoli nn. 9 unanimi resi in forma di legge;

DELIBERA

1 - Di approvare, come in effetti approva, l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Approvazione bilancio di previsione 2022-2024 ed allegati con contestuale approvazione del D.U.P. S. – Documento unico di programmazione semplificato - 2022– 2024**" e tutti gli atti allegati, connessi e collegati;

2 - Di trasmettere la presente al Responsabile del servizio competente per materia per gli adempimenti consequenziali;

3 - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva e separata votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI LIVERI

PROVINCIA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati con contestuale approvazione del D.U.P.S. – Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024.



Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "*armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili*";
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 1. dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 2. potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 3. potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-*bis*, comma 4);
 4. nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservavano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui era attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 era previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; 
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011; 

- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2019;

Richiamato in particolare:

- l'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti *"adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria"*;
- le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *"Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)"*.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Constatato che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato differito al 30 giugno 2022 con Decreto del Ministero dell'Interno in data 31/5/2022;

Visto il D.U.P. semplificato 2022-2024;

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2022'-2024;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto secondo l'all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del D. Leg.vo 267/2000 e dall'art. 11 comma 3 del D. Leg.vo 118/2011;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Visto l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il superamento, a partire dall'esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall'obbligo di pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato provvedimento, al quale saranno soggetti tutti i comuni, anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000 abitanti;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;

Vista la legge n. 208/2015;

Visto l'art. 233 bis comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla L. 30/12/2018 n. 145;

Visto l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *"Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale"*;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *"adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria"*;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *"Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)"*.

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 81 in data 17/5/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il D.U.P. 2022/2024 e disposto la presentazione dello stesso al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

Atteso inoltre che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 81 in data 17/5/2022, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del revisore dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti¹:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 in data 12/5/2022, relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 in data 17/5/2022, di approvazione del **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione**, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 17/5/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il **Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili** di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 30/5/2022, relativa all'approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- *la deliberazione di Consiglio Comunale n 8 in data 30/5/2022, con cui è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF*
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 30/5/2022, relativa all'approvazione delle **tariffe del Canone Unico Patrimoniale**;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 30/5/2022, relativa all'approvazione delle **tariffe della TARI**;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 30/5/2022, relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.74 in data 12/5/2022, di **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 20/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle nuove tariffe per la **concessione dei loculi, suolo per monumentini e cappelle cimiteriali**;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2021.
- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
 - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
 - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
- l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

Visto inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- ~~a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:~~
- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- d) all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all'acquisto di beni mobili;
- e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

f) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *"possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»"* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *"La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali"* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Ritenuto di dover avvalersi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233 bis comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla L. 30/12/2018 n. 145, in quanto il Comune di Liverni ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;


Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;


PROPONE

1. Di approvare il D.U.P.S. 2022/2024 così come predisposto dalla Giunta Comunale, approvato con deliberazione n. 81 in data 17/5/2022, esecutiva ai sensi di legge;
 2. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato I) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 3. Approvare i seguenti allegati obbligatori al bilancio di previsione 2022/2024:
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; allegato A
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; allegato B
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; allegato C
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; allegato D
 - e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; allegato E
 - f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; allegato F
 - g) la nota integrativa al bilancio; allegato G
 - h) la relazione del revisore dei conti; allegato H
 4. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
 5. di recepire la normativa di cui alla legge 816/85 e successive modifiche e integrazioni, impegnando la somma di € 34.900,00 all'intervento 01.01-1.03.02.01 e € 15.274,00 all'intervento 01.01-1.02.01.99 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario per il pagamento delle indennità agli amministratori comunali + o.r. e determinando in € 1.906,00 mensili l'indennità del sindaco, in € 381,20 mensili l'indennità del vice sindaco, in € 285,90 mensili l'indennità dell'assessore, in € 190,60 mensili l'indennità del presidente del consiglio e in € 16,27 il gettone di presenza dei consiglieri comunali per ogni seduta;
 6. di approvare la verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie di cui all'articolo 172 lettera "C" del D. L.vo 267/2000, giusta delibera di Giunta Comunale n. 69 del 12/5/2022 (allegato L);
 7. di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni ex art. 58 D.L. 112/08 confermando quanto disposto dalla Giunta Comunale con atto n. 70 del 12/5/2022 (allegato M);
 8. di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale e il piano delle assunzioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 12/5/2022 (allegato N);
-
9. di approvare il piano delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge 109/94 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 29/3/2022 (allegato O);
 10. di approvare la manovra tariffaria adottata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 73 del 12/5/2022 (allegato P);
 11. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto di cui all'allegato 10 al Decreto Legislativo 118/2011, che da quest'anno sostituisce gli aboliti commi da 819 a 26; si allega alla presente il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato Q).

12. di avvalersi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell' art. 233 bis comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla L. 30/12/2018 n. 145, in quanto il Comune di Liveri ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti
13. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
14. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
15. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr. Liberato Giacobino Somma



Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr. Liberato Giacobino Somma




Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio comunale

Dott. Giorgio Nappi

Il Consigliere anziano

Sig. Anthea Landera



Il Segretario comunale

Dott. Raffaele Quindici

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione iscritta nel registro delle pubblicazioni viene affissa all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U. 18/8/2000 n. 267.

Livri, li 07 GIU. 2022



Il Segretario comunale

Dott. Raffaele Quindici

Estratto per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Livri, li _____

Il Segretario comunale

Dott. Raffaele Quindici

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 07 GIU. 2022


• è divenuta esecutiva:



• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

ai sensi e con le modalità dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, avendo il Consiglio comunale dichiarato la medesima immediatamente eseguibile.

Livri, li 07 GIU. 2022



Il Segretario comunale

Dott. Raffaele Quindici